



Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

Modifica del 24 marzo 2017

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l'articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell'ordinanza del 18 novembre 2015¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi,

ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del DFI del 18 novembre 2015² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 25 marzo 2017³.

24 marzo 2017

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS **916.443.10**

² RS **916.443.106**

³ Pubblicazione urgente ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 1)

Atti normativi determinanti dell'UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate

N. 49 e 80

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
49. Regolamento (CE) n. 798/2008	Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/481, GU L 75 del 21.3.2017, pag. 15.
80. <i>Abrogato</i>	
